


Il sottoscritto avv. V. Salvatore attesta che la presente copia è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.

Pubblicato il 08/07/2022

N. 05187/2022 **REG.PROV.PRES.**  
N. **07941/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7941 del 2022, proposto da Donatella Cielo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Commissione Nazionale Istituita Ai Sensi dell'Art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Maria Concetta Raimondo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Annullamento, previa sospensione, dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in relazione alla classe di concorso A028 (Matematica e Scienze), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente,

dell'elenco degli ammessi alla prova orale e pratica nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 haredatto ed approvato il Quesito “Da un mazzo di carte francesi viene estratta per due volte una carta, che ogni volta è rimessa nel mazzo, e prima di ogni estrazione il mazzo viene mischiato. La probabilità che nella prima estrazione sia scelta una carta di picche e nella seconda una carta di cuori è pari a”, somministrato per la prova scritta del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino); degli atti con i quali la Commissione nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 haredatto ed approvato la risposta “Diossido di carbonio, ossido di azoto e metano” al Quesito “I Gas a effetto serra presenti per natura nell'atmosfera sono” somministrato per la prova scritta del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino); ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla successiva fase della procedura concorsuale; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare;

Annulamento e/o per la declaratoria, anche in via cautelare di nullità del Quesito “Da un mazzo di carte francesi viene estratta per due volte una carta, che ogni volta è rimessa nel mazzo, e prima di ogni estrazione il mazzo viene mischiato. La probabilità che nella prima estrazione sia scelta una carta di picche e nella seconda una carta di cuori è pari a” somministrato durante la prova di esame del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino) in relazione alla Classe di Concorso A028 (Matematica e Scienze); di nullità della risposta “Diossido di carbonio, ossido di azoto e metano” al Quesito “I Gas a effetto serra presenti per natura nell'atmosfera sono” somministrato per la prova scritta del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino) in relazione alla Classe di Concorso A028 (Matematica e Scienze), in quanto errati e formulati in violazione dell'art. 34 Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; e di inefficacia degli stessi ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale; Condanna, anche in via cautelare, dell'Amministrazione resistente alla

riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale con punti 72/100, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**